

Sentenza n. [REDACTED] pubbl. il [REDACTED]  
RG n. [REDACTED]  
Repert. n. [REDACTED] del [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI TRIESTE  
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in persona del giudice Dott. Arturo Picciotto ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. [REDACTED],

**TRA**

[REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, [REDACTED]  
domiciliati tutti in Mestre, via Caneve 77/B, presso il difensore avv. Glauco Susa;

**ATTORI**

**CONTRO**

Banca Monte dei Paschi S.p.A., e per essa [REDACTED] quale società procuratrice in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato in [REDACTED], alla [REDACTED], presso il difensore avv. [REDACTED]

**CONVENUTO**

**avente ad oggetto:** nullità di contratti bancari e risarcimento dei danni.

**CONCLUSIONI:**

PER GLI ATTORI: come da foglio elettronico di conclusioni:

*“nel merito: accertarsi e dichiararsi la nullità per difetto di forma scritta del contratto di conto corrente di corrispondenza n. [REDACTED] e delle linee di credito ivi collegate e, per l'effetto, accertarsi e rideterminarsi il saldo finale del conto corrente con condanna della banca convenuta ad accreditare alla società attrice gli interessi, le spese, le commissioni ed ogni altro onere addebitato durante il rapporto, maggiorato di interessi al tasso legale;*

*nel merito in via ulteriore: accertarsi e dichiararsi l'assenza e/o la nullità e/o inefficacia delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, anatocistici, delle cms, delle cmdf, delle civ, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla banca convenuta sul conto corrente oggetto di causa e, conseguentemente, rettificarsi e rideterminarsi il saldo finale del conto*

Sentenza n. [REDACTED] pubbl. il [REDACTED]

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED] del [REDACTED]

*corrente accertando il credito della società attrice nella misura ritenuta di giustizia sulla base dell'espletata ctu contabile e condannarsi la banca convenuta al pagamento del predetto importo, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;*

*accertarsi e dichiararsi l'illegittima pattuizione e/o applicazione da parte della banca convenuta di interessi usurari in violazione della l. 108/96, di interessi ultralegali, anatocistici con capitalizzazione trimestrale, di cms, di cmdf, di civ, di commissioni, spese, remunerazioni ed oneri di tenuta a vario titolo non validamente pattuiti e, per l'effetto, rettificarsi e rideterminarsi il saldo finale del conto corrente, accertando il credito della società attrice nella misura ritenuta di giustizia all'esito dell'espletata ctu contabile e condannarsi la banca convenuta al pagamento del predetto importo, oltre agli interessi maturati sui saldi creditori, il tutto oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla data della domanda al saldo;*

*per l'effetto, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della segnalazione a sofferenza alla centrale rischi di Banca d'Italia e condannarsi la convenuta a provvedere alla sua immediata revoca e cancellazione;*

*nel merito in via ulteriore: per le motivazioni esposte in atti dichiararsi fondata l'exceptio doli e l'eccezione di nullità per violazione di norme imperative opposta dai signori [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti dell'istituto di credito e, per l'effetto, dichiararsi l'invalidità delle garanzie prestate in favore della banca convenuta e la conseguente liberazione degli attori;*

*nel merito in via ulteriore: dichiarare inammissibili in quanto tardivamente proposte l'eccezione di prescrizione, l'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale volta ad accertare la natura di contratti autonomia di garanzia delle fideiussioni firmate dai signori [REDACTED] e [REDACTED] in ogni caso, rigettarsi tutte le domande e le eccezioni svolte dalla banca convenuta in quanto infondate in fatto ed in diritto;*

*in ogni caso: condannarsi la banca convenuta a rifondere le spese e le competenze di lite unitamente a quelle della procedura di mediazione;*

*in via istruttoria: nel richiamarsi integralmente alle osservazioni depositate si chiede venga integrata la ctu disponendo che l'ausiliario, in conformità al quesito formulato, verifichi la corrispondenza dei tassi e degli oneri applicati alle condizioni contrattuali; provveda al ricalcolo del saldo escludendo qualsiasi forma di capitalizzazione stante l'assenza di specifica pattuizione scritta; provveda a considerare e riportare lo storno degli oneri vari e spese per € 18.164,80 di cui a pag. 12 della ctu e 3 dell'integrazione nonché delle Cms per € 41.658,41 anche nei ricalcoli del saldo relativi*



Sentenza n. [REDACTED] pubbl. il [REDACTED]

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED] del [REDACTED]

*all'usura e non solo nella colonna "scalare"; integri le sue conclusioni sulla base dei rilievi sopra esposti provvedendo a ricalcolare il saldo finale del conto alla data del mese di giugno 2018".*

PER IL CONVENUTO: come da foglio elettronico di conclusioni:

*"come da memoria depositata dalla convenuta ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. in data 5.11.2018 e, quindi, così come segue:*

*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,*

**IN VIA PRELIMINARE e PREGIUDIZIALE**

*- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, per i motivi di cui in atti, per il periodo anteriore al 15/05/2018 e, per l'effetto, respingere le domande di controparte;*

*- accertare e dichiarare gli attori, ed in particolare la società debitrice, decaduti da ogni contestazione sui rapporti oggetto di causa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1832 c.c., con conseguente inammissibilità delle avverse domande per le ragioni esposte in atti e con ogni idonea e conseguente statuizione;*

**IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO**

*- respingere comunque tutte le domande avversarie in quanto palesemente pretestuose ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti, con ogni idonea e conseguente statuizione;*

*- respingere comunque tutte le domande avanzate dai garanti Sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti della Banca convenuta, in quanto del tutto infondate per i motivi esposti in atti;*

*- accertare la natura di contratto autonomo di garanzia delle fidejussioni sottoscritte dai Sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] e, per l'effetto, dichiarare gli stessi tenuti all'adempimento delle obbligazioni della [REDACTED] dagli stessi garantite, a prescindere dalla validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali;*

**IN VIA SUBORDINATA**

*- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale delle avverse domande, compensare le eventuali somme che risulteranno a debito della Banca con il credito da questa vantato nei confronti degli attori".*

### **RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Con atto di citazione dd. [REDACTED] la [REDACTED], il signor [REDACTED] e il signor [REDACTED] hanno convenuto in giudizio la BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.p.A., già Antonveneta S.p.A. L'attore [REDACTED] ha esposto di essere titolare dal 1998 del contratto di conto corrente di corrispondenza n. [REDACTED] presso la filiale del MONTE PASCHI DI SIENA S.p.A. sita in [REDACTED] che nell'ambito di tale contratto sono confluite nel corso degli anni diverse aperture di



Sentenza n. [REDACTED] pubbl. il [REDACTED]

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED] del [REDACTED]

credito per un importo inizialmente pari ad euro 100.000,00, poi ridotto prima ad euro 80.000,00 e poi ad euro 50.000,00.

In data 03.04.2018 l'istituto bancario comunicava la revoca del fido, richiedendo l'immediato rientro dal saldo debitore pari ad euro 47.759,06.

La [REDACTED] ha esposto di aver richiesto all'istituto bancario, ai sensi dell'art. 119 T.U.B., copia del contratto di apertura del conto, dei contratti di affidamento e di tutta la documentazione afferente i rapporti: tuttavia, BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.p.A. non avrebbe dato riscontro a tale richiesta.

In attesa della eventuale produzione in giudizio della documentazione richiesta a parte convenuta, gli attori hanno rilevato la nullità del contratto di conto corrente oggetto di causa per difetto di forma scritta, in assenza di un valido contratto firmato dalle parti. Hanno osservato che nell'eventualità in cui il contratto bancario mancasse o fosse privo della sottoscrizione della banca o del cliente, non potrebbe ritenersi soddisfatto il requisito della forma scritta. Hanno, inoltre, affermato che qualora la banca producesse un contratto c.d. monofirma, esso non potrebbe ritenersi valido, contestando l'indirizzo da ultimo espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.

Sulla base di una consulenza tecnica effettuata utilizzando gli estratti conto e gli scalari dalla data di apertura del conto corrente al 31.12.2017, gli attori hanno inoltre sostenuto la sussistenza della cd. usura oggettiva di cui all'art. 644 comma 3 c.p.. In determinati trimestri il TEG riferito al rapporto di conto corrente, calcolato tenendo in considerazione il TAN e le altre commissioni e remunerazioni applicate dalla banca, comprese le commissioni di massimo scoperto, sarebbe stato superiore al tasso soglia. Sostengono che, ai fini della determinazione del TEG effettivo applicato, non sarebbe corretto adottare la formula indicata dalla Banca d'Italia per la determinazione dello stesso, dovendo, al contrario di quanto da esse prescritto, comprendersi nel calcolo pure le commissioni di massimo scoperto applicate anche anteriormente alla modifica legislativa di cui alla l. 2/2009. Nella determinazione dei semestri oltre soglia si sarebbe, tuttavia, tenuto in considerazione il principio espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui l'usura dev'essere determinata con riferimento al tasso soglia vigente al momento della stipula, a nulla rilevando se nei trimestri successivi il tasso soglia fosse inferiore. Il totale degli interessi e delle competenze usurarie incassati illegittimamente dall'istituto bancario ammonterebbero ad euro 65.416,45 o, applicando la formula proposta dalla Banca d'Italia, ad euro 49.704,17.

Lamentano poi l'illegittima applicazione di interessi anatocistici quale conseguenza dell'illegittima capitalizzazione trimestrale in contrasto con il divieto generale di anatocismo di cui



Sentenza n. [REDACTED] pubbl. il [REDACTED]

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED] del [REDACTED]

all'art. 1283 c.c. Sarebbero senza dubbio illegittimi gli interessi anatocistici applicati anteriormente la delibera Cicr del 9.2.2000. Quanto alla capitalizzazione trimestrale operata nel periodo successivo, anch'essa sarebbe illegittima, in quanto, nella prospettazione attorea i criteri contenuti nella succitata delibera (norma di rango secondario non suscettibile di derogare alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c.) cui le banche si sono uniformate, sarebbero inefficaci ed invalidi.

Sostengono poi che la banca avrebbe applicato illegittimamente la commissione di massimo scoperto, in quanto nessuna pattuizione sarebbe stata effettuata in ordine alla stessa. In ogni caso la clausola disciplinante tale costo sarebbe comunque nulla per mancanza nell'oggetto dei requisiti di cui all'art. 1346 c.c. e per mancanza di causa, non rinvenendosi la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinare la suddetta commissione. Allo stesso modo nessuna pattuizione sarebbe intercorsa con riferimento alle altre spese del conto.

Nella rideterminazione del saldo di conto corrente affermano debbano quindi essere stornati alla società attrice euro 65.416,45 per usura oggettiva, euro 28.601,77 di interessi anatocistici, euro 14.226,69 a titolo di commissione di massimo scoperto ed euro 23.346,32 a titolo di spese collegate all'erogazione del credito e dunque dovrebbe riconoscersi un credito pari ad euro 80.417,40 in capo all'attrice

Infine, con specifico riferimento alla posizione di [REDACTED] e [REDACTED], gli stessi hanno allegato di aver rilasciato fidejussioni personali a garanzia della linea di credito concessa alla [REDACTED], di cui sono soci, per l'importo pari ad euro 160.000 ciascuno. Si sono quindi associati alle domande della società al fine di paralizzare l'eventuale escussione delle fidejussioni rilasciate ed ottenere la loro liberazione dalle garanzie, rappresentando, che il garante avrebbe la facoltà di sollevare l'*exceptio doli* e di far valere la nullità del rapporto sottostante laddove, come nel caso di specie, sia ravvisabile una nullità derivante dalla violazione di norme imperative (l. 108/1996).

La [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] hanno dunque concluso chiedendo dichiararsi l'assenza e/o la nullità del contratto di conto corrente di corrispondenza e delle collegate linee di credito con la conseguente rideterminazione del saldo finale e l'accredito alla società attrice degli interessi, delle spese, delle commissioni e di ogni altro onere percepito, in subordine hanno chiesto dichiararsi l'assenza e/o la nullità delle clausole di determinazione di interessi ultralegali, anatocistici, di cms e cmdf, delle spese e delle competenze e delle remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla banca, hanno, ancora, richiesto la dichiarazione dell'illegittima applicazione da parte della banca di interessi usurari, di interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, di interessi ultralegali di commissioni di massimo scoperto e di messa a disposizione di fondi, di spese e di oneri di



tenuta non validamente pattuiti e la conseguente rideterminazione del saldo finale del conto corrente. Hanno, infine, richiesto dichiararsi fondata l'*exceptio doli* e l'eccezione di nullità opposta dai fideiussori.

2. Con comparsa di costituzione e risposta dd. 13 settembre 2018 si è costituita per l'udienza del 17.9.2018 [REDACTED] quale società procuratrice di BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.p.A., con la quale la Antonveneta S.p.A. si è fusa per incorporazione, producendo il contratto di conto corrente, i contratti di aperture di credito, le condizioni economiche e giuridiche applicate unitamente alle fideiussioni rilasciate dai signori [REDACTED] e [REDACTED] oltre alla certificazione *ex art. 50 T.U.B.* dalla quale risulta un credito vantato dall'istituto bancario nei confronti della società attrice pari ad euro 51.070,07.

La convenuta ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto attorea per il periodo precedente il 15.05.2008. Ha sostenuto la BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.p.A. che la prescrizione del diritto alla ripetizione comincia a decorrere dalla data del pagamento indebito e, nel caso del conto corrente bancario, sarebbe necessario distinguere tra rimesse ripristinatorie, le quali non costituirebbero pagamento e le rimesse solutorie, le quali sarebbero considerate pagamenti, e come tali suscettibili di ripetizione a partire dalla data di effettuazione. L'onere di dimostrare la natura ripristinatoria o solutoria delle varie rimesse graverebbe su parte attrice e, posto che nel caso di specie parte attrice non avrebbe specificato la natura delle rimesse effettuate, le annotazioni di rimesse effettuate dovrebbero essere considerate aventi natura solutoria. Ha pertanto concluso che tutte le pretese relative alle operazioni annotate in favore del correntista oltre i dieci anni anteriori alla notifica della citazione, avvenuta il 15.05.2018, andrebbero considerate prescritte.

Ancora, in via preliminare, l'istituto bancario ha eccepito la decadenza delle contestazioni attoree *ex art. 1832 c.c.* Avendo la società attrice ricevuto gli estratti conto inviati dalla Banca e, non avendoli contestati nei termini di cui alla norma citata, essi si intenderebbero approvati. A supporto di tale decadenza ha, inoltre, richiamato l'*art. 119 comma 3 T.U.B.* il quale statuisce che la mancata opposizione scritta agli estratti conto entro 60 giorni dall'invio, fa sì che gli stessi si intendano approvati. Parte attrice sarebbe, dunque, decaduta dalla possibilità di sollevare contestazioni in merito ai rapporti oggetto di causa.

Nel merito, con riferimento all'affermata nullità del contratto di conto corrente per il fatto di non essere in possesso di una copia dello stesso BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.p.A., ha rilevato che sarebbe onere del soggetto che agisce in giudizio allegare e provare gli elementi costitutivi della



Sentenza n. [REDACTED] pubbl. il [REDACTED]

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED] del [REDACTED]

propria domanda. In ogni caso parte convenuta ha prodotto copia del contratto di conto corrente il quale sarebbe stato debitamente sottoscritto sia dalla [REDACTED] che dall'istituto bancario.

Quanto all'usura, parte convenuta ha sostenuto che la verifica del rispetto del tasso soglia debba necessariamente essere effettuata sulla base delle Istruzioni della Banca d'Italia e con riferimento alla commissione di massimo scoperto ha rilevato che sino al 2009 nessuna disposizione di legge avrebbe imposto di prendere in considerazione la CMS per il calcolo del TEG e tale orientamento sarebbe condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria.

Per tale periodo la CMS andrebbe confrontata con la cd. CMS soglia e, anche nell'eventualità in cui le commissioni superino la CMS soglia non vi sarebbe automaticamente usura, dovendo tale eccedenza essere confrontata con gli interessi ulteriori che la banca avrebbe potuto applicare.

In relazione all'anatocismo BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.p.A. ha rilevato di essersi adeguata, a decorrere dal 1.07.2000, alla delibera CICR del 9.02.2000, la quale legittima la capitalizzazione trimestrale ove gli interessi creditori e debitori siano liquidati con la medesima periodicità, informando i correntisti a mezzo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Quanto alla commissione di massimo scoperto l'istituto bancario ha osservato che il rapporto oggetto di causa si sarebbe sviluppato nel periodo antecedente all'entrata in vigore della l. 2/2009, la quale dunque non potrebbe trovare applicazione. Inoltre, la stessa non sarebbe priva di una valida giustificazione causale poiché la causa giustificatrice di tale voce, così come affermato anche dalla Cassazione, sarebbe la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. Allo stesso modo anche la Banca d'Italia ha precisato che la CMS non rientrerebbe nel calcolo del TEG e costituirebbe il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. In ogni caso tale commissione non sarebbe indeterminata, infatti, il contratto di conto corrente definisce in modo puntuale la percentuale applicata pari allo 0,375%.

L'istituto bancario ha, in aggiunta, sostenuto che le spese e gli oneri applicati al rapporto sarebbero stati oggetto di espressa pattuizione tra le parti e sarebbero specificamente indicati in contratto.

Con riferimento alle garanzie fornite dagli attori [REDACTED] e [REDACTED] parte convenuta ha rilevato che i contratti sottoscritti da questi ultimi costituirebbero dei contratti autonomi di garanzia, prevedendo gli stessi la clausola di pagamento "*a prima richiesta e senza eccezioni*", essendo escluso l'onere della banca di escutere il debitore o altri obbligati entro il termini di cui all'art.

Sentenza n. [REDACTED] pubbl. il [REDACTED]

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED] del [REDACTED]

1957 c.c. ed, essendo previsto dall'art. 8 del contratto in esame che la garanzia è astratta ed autonoma. Non sussisterebbe, inoltre, nessuna nullità derivante da violazione a norme imperative né potrebbe ritenersi sussistente la facoltà per i garanti di sollevare l'*exceptio doli*.

BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.p.A. ha quindi concluso chiedendo in via subordinata l'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuta prescrizione per il periodo anteriore al 15/05/2018, l'accertamento e la dichiarazione della decadenza di cui all'art. 1382 c.c., il rigetto delle domande attoree, e l'accertamento della natura di contratti autonomi di garanzia delle fideiussioni sottoscritte dai due attori. In via subordinata ha chiesto la compensazione delle eventuali somme che risulteranno a debito della Banca con il credito vantato dalla stessa nei confronti degli attori, opponendosi alla richiesta CTU.

3. All'udienza del 17.09.2018 parte attrice ha eccepito la tardività della costituzione di parte convenuta e la decadenza dalla proposizione dell'eccezioni non rilevabili d'ufficio e di domande riconvenzionali. Essendo stato inoltre nelle more chiuso il rapporto di conto corrente, ha precisato la propria domanda chiedendo: *"accertarsi e rideterminarsi il saldo finale nel conto corrente con condanna della convenuta al pagamento degli importi che risulteranno dovuti all'esito dell'istruttoria per tutte le causali di cui l'atto introduttivo"*, con riserva di meglio dedurre nei termini ex art. 183 c.p.c.

Dopo lo scambio di memorie e la precisazione di domande ed eccezione, disposta consulenza tecnica ed una sua integrazione, e tentata la conciliazione tra le parti, la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.

4. Deve preliminarmente essere dichiarata la tardività delle eccezioni di prescrizione e decadenza avanzate dalla difesa della convenuta, costituitasi senza il rispetto dei 20 giorni dall'udienza di prima comparizione. Tale decadenza riguarda anche la domanda riconvenzionale di *"accertare la natura di contratto autonomo di garanzia delle fideiussioni sottoscritte dai Sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] e, per l'effetto, dichiarare gli stessi tenuti all'adempimento delle obbligazioni della [REDACTED]. dagli stessi garantite, a prescindere dalla validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali"*, da valere al più quale eccezione in senso improprio.

In ogni caso l'eccezione di decadenza delle contestazioni attoree ex art. 1832 c.c. è nel merito infondata, atteso che la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono





Sentenza n. [redacted] pubbl. il [redacted]

RG n. [redacted]

Repert. n. [redacted] del [redacted]

la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti che viene qui eccepita (Cass., Sez. 1, Sent. 23421 del 17/11/2016).

Essendo stati revocati i fidi ed essendo receduta dal rapporto di conto corrente la banca convenuta, con segnalazione degli attori alla centrale rischi, legittimamente gli attori hanno chiesto l'accertamento e la rideterminazione del saldo del conto e la conseguente condanna della banca al pagamento di tutte le somme illegittimamente addebitate, e di accertare l'illegittimità della segnalazione a sofferenza effettuata dalla banca. Invero, fino a quando il conto corrente era ancora aperto, gli attori avrebbero solo potuto promuovere un'azione di accertamento e rideterminazione del saldo, senza ottenere alcuna condanna alla ripetizione delle somme dovute a seguito della rideterminazione del saldo (si veda la giurisprudenza citata da parte attrice in comparsa conclusionale). Si tratta comunque di domanda pienamente rientrante nel novero di quelle relative alla vicenda contrattuale dedotta in giudizio.

5. La domanda di accertamento della nullità per difetto di forma scritta del contratto di conto corrente di corrispondenza n. [redacted] e delle linee di credito ivi collegate è infondata, stante la produzione del contratto stesso in sede di costituzione, sebbene firmato dalla sola parte attrice e non dalla banca: parte attrice l'ha mantenuta formalmente, pur avendo modificato altre domande proprio sulla base di questa circostanza. Essa deve essere quindi rigettata, essendo sufficiente la produzione del contratto firmato dal correntista, essendo peraltro palese la volontà dell'istituto di avvalersi di quel contratto (da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22385 del 06/09/2019).

6. Venendo al merito delle doglianze, si premette che il conto corrente bancario era regolato dal contratto dimesso che prevedeva:

**Ho/abbiamo ricevuto la Vs. lettera di cui sopra con la quale mi/ci avete comunicato di aver aperto un conto corrente di corrispondenza a me/noi intestato come suindicato. Tale conto sarà regolato dalle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" indicate a tergo e, sino a nuovo avviso da parte Vostra, dalle seguenti condizioni economiche:**

**tasso creditore: 2%**  
**tasso debitore: 8% fino a lit. 100 mln. - oltre 16,5%**  
**Commissione massimo scoperto: 0,375%**  
**diritti di chiusura per lit.: lit. 65.000**  
**spese lit. 1.700 per operazione - minimo lit. 45.000**

Le altre condizioni, commissioni, spese e voci di costo comunque denominate, la cui misura non è stata espressamente concordata, mi/ci saranno applicate nella misura indicata negli Avvisi Sintetici e nei Fogli Informativi Analitici a disposizione presso tutte le dipendenze. Per i servizi da Voi resi con regolamento in conto corrente (rilascio di carnet assegni, operazioni in titoli, incassi di effetti, servizi vari di incasso e pagamento) saranno applicate le condizioni specificate nei predetti Avvisi Sintetici e Fogli Informativi Analitici o nei relativi contratti sottoscritti.



Sentenza n. [redacted] pubbl. il [redacted]

RG n. [redacted]

Repert. n. [redacted] del [redacted]

È evidente la nullità della clausola relativa alle CMS, siccome la stessa manca di qualsiasi riferimento ai criteri di calcolo ed alla loro periodicità, essendo quindi nulla per indeterminatezza, non potendosi desumere alcunché quanto, per l'appunto, alla sua periodicità, né alla misura percentuale rispetto alla cifra massima dell'affidamento utilizzata nel periodo, né alla frazione di tempo durante la quale l'eventuale picco fosse perdurato. In questo modo la commissione non era strutturata – come pure avrebbe dovuto – in funzione percentuale della somma utilizzata.

Ciò detto, permangono notevoli difficoltà nell'apprezzamento dei diversi criteri di calcolo offerti dal c.t.u. nel contraddittorio delle parti, per verificare l'esistenza del credito restitutorio. L'arresto delle S.U. del 2018, come noto, è nel senso che non sia corretto sostenere che la c.m.s., per il solo fatto di non essere stata ricompresa tra gli indici del TEG di cui alle Istruzioni di BdI, non andava comunque computata ai fini della verifica dell'applicazione o meno di un tasso usurario da parte della banca. La legge prevale ovviamente sia sulle istruzioni quanto sui decreti del MEF: piena applicazione quindi dell'art. 644 cod. pen. nella parte in cui si afferma che *«per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni qualsiasi titolo (...) collegate alla erogazione del credito»*, e dunque anche della c.m.s. al fine del calcolo del tasso soglia, anche prima del 2010.

Rimane però il problema di come calcolare l'incidenza della c.m.s. separatamente, al fine poi di confrontarla con i valori riferibili al tasso soglia.

L'indeterminatezza delle previsioni contrattuali non consente di verificare se la banca abbia operato nel rispetto del c.d. «regime del margine», e cioè se abbia effettuato il necessario controllo che, in relazione ad ogni trimestre, l'importo della c.m.s. eventualmente percepito in eccesso venisse confrontato con l'ammontare degli interessi ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati che la banca avrebbe potuto richiedere, in modo appunto da verificare il rispetto delle soglie di volta in volta vigenti (il «margine», appunto).

Nel rapporto in esame, come risulta dalla consulenza tecnica, la CMS è sempre stata applicata calcolando l'aliquota sul massimo importo del saldo per valuta, senza considerare l'importo dell'affidamento, prevedendo inoltre una maggiorazione di aliquota in caso di sconfinamento. È pertanto evidente la sua natura di onere aggiuntivo agli interessi passivi, con una funzione di fatto sovrapponibile a quella degli interessi corrispettivi, perché calcolata sul massimo importo.

Inoltre, pur dopo l'entrata in vigore della l. 2/2009 non risulta alcun adeguamento del contratto, di modo che le le commissioni che hanno preso il posto delle CMS risultano applicate in assenza di valide pattuizioni.

Sentenza n. [redacted] pubbl. il [redacted]

RG n. [redacted]

Repert. n. [redacted] del [redacted]

Tra le formule suggerite dal c.t.u., nella valutazione che proprio a causa della complessità dei parametri può essere anche ed in ultima analisi equitativa<sup>1</sup>, appare più rispondente a criteri di equità quella che fa applicazione del TEG con la CMS calcolata insieme agli interessi passivi, anziché agli oneri.

Ne deriva che il debito della società correntista andava ridotto di € 31.876,43 ivi compresi interessi anatocistici non dovuti, oltre che di € 18.164,80 per altre commissioni comunee mai pattuite (pag. 14 della c.t.u.).

6. Il saldo finale del conto corrente va quindi determinato accertando il credito della società attrice nella misura di € 50.041,23, pressoché identico ma contrario a quello postato a base del recesso dell'istituto bancario e pari ad € 51.070,00, con condanna della banca convenuta, stante la nullità delle clausole applicate, alla restituzione di tale importo anche equitativamente determinato, oltre interessi dalla domanda al saldo non essendovi prova della mala fede, e senza rivalutazione trattandosi di ripetizione di indebito e quindi di debito di valuta.

Essendo il recesso del tutto ingiustificato, ne deriva l'illegittimità della segnalazione operata dalla banca stessa alla centrale dei rischi.

Questa considerazione assorbe la problematica della natura dei contratti di garanzia sottoscritti dagli attori, in quanto gli stessi non sono chiamati a rispondere di alcun obbligo di pagamento, risultando anzi la società di cui sono soci e garanti addirittura creditrice nei confronti della banca.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della domanda come riconosciuto, e dell'attività disimpegnata nella fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, nonché del fatto che l'opera prestata è comunque di ordinario pregio, e che i risultati ed i vantaggi conseguiti sono positivi. Dovuto altresì il rimborso delle spese di c.t.p..

---

<sup>1</sup> È principio giurisprudenziale pacifico quello per cui è possibile dar corso ad una liquidazione equitativa tutte le volte in cui, a fronte di un concreto accertamento dell'esistenza di un danno risarcibile (come si ha nel caso di specie), vi è l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno, o comunque dell'indebito percepito. Il grado di complessità del caso in esame non appare significativamente diverso da quelli in cui la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto la correttezza del metodo di liquidazione equitativo (es. Cass., Sez. 1, Sent. n. 23233 del 14/10/2013, in ordine al calcolo di interessi maturati sull'esposizione debitoria di una società in conseguenza del ritardo con il quale il fallimento era stato dichiarato, dove è stata posta in rilievo "la notevole difficoltà dei conteggi, da operarsi sulle singole voci di credito ammesse al passivo, depurate dagli esiti delle contestazioni insorte e plausibilmente possibili con precisione solo al momento della chiusura del fallimento, anche in considerazione della difficoltà di reperimento della documentazione necessaria per ciascuna ragione di credito" ed è stata ritenuta corretta dai giudici di legittimità l'applicazione di un tasso del venti per cento annuo sulla detta esposizione).

Segnatamente, la difficoltà per il creditore di offrire una prova esatta della quantificazione del danno deriva in particolar modo dalle peculiarità della strada e dalla allocazione specifica dei tratti danneggiati, in un contesto invece che per il resto è moderatamente danneggiato. Concorrono poi fattori di degrado ordinario e straordinario, con un pericolo di arricchimento indebito da parte del creditore.



Sentenza n. [redacted] pubbl. il [redacted]

RG n. [redacted]

Repert. n. [redacted] del [redacted]

Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico della convenuta.

Sentenza esecutiva.

**P.Q.M.**

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trieste così provvede:

accertata l'inapplicabilità delle specifiche pattuizioni indicate in motivazione, ridetermina il saldo finale del conto corrente accertando il credito della società attrice nella misura di € 50.041,23, condannando la convenuta Banca Monte dei Paschi S.p.A. alla sua restituzione, oltre interessi dalla domanda al saldo.

Condanna la convenuta al pagamento delle di lite, liquidate in euro 11.000,00 per competenze, oltre ad esborsi documentati, spese di c.t.p., spese generali, I.V.A. e CNAP come per legge.

Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u..

Trieste, 6 maggio 2021.

Il giudice

Dott. Arturo Picciotto



Sentenza n. [REDACTED] pubbl. il [REDACTED]  
RG n. [REDACTED]  
Repert. n. [REDACTED] del [REDACTED]

